

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

Provincia di Bergamo

Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione in economia di beni e servizi

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23.11.2007

Artt. 97,117, comma 6 e 118, commi 1 e 2, della Costituzione; Art. 3, comma 4; Artt. 7 e 191, comma 2, D.Lgs 18/08/2000, n. 267, Art. 125, D.Lgs 12/04/2006, n. 163 Art. 12, regolamento approvato con D.P.R. 20/08/2001, n. 384

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione

CAPO II – LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 2 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legati nella determinazione dei prezzi
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia
Art. 6 - Lavori eseguibili in economia
Art. 7 - Interventi misti
Art. 8 - Norma in salvaguardia
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Art. 10 - Amministrazione diretta
Art. 11 - Cottimo

CAPO III – PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 12 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 13 - Esecuzione dei lavori per cottimo
Art. 14 - Forma dei contratti
Art. 15 - Contratti aperti
Art. 16 - Mezzi di tutela
Art. 17 - Interventi affidati in economia per cottimo
Art. 18 - Garanzie
Art. 19 - Revisione prezzi
Art. 20 - Contabilizzazione e liquidazione delle spese per lavori in economia
Art. 21 - Variazioni per maggiori spese – lavori non contemplati nel contratto - perizie di variante o suppletive
Art. 22 - Provvedimenti in caso di urgenza
Art. 23 - Provvedimenti in caso di somma urgenza
Art. 24 - Disposizioni speciali per lavori agricoli e simili
Art. 25 - Normativa per la sicurezza nei cantieri
Art. 26 - Normativa assicurativa, previdenziale e contributiva
Art. 27 - Qualificazione professionale

CAPO IV – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

- Art. 28 - Area, forme e limiti economici della procedura
Art. 29 - Servizi in economia
Art. 30 - Fornitura di beni in economia
Art. 31 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
Art. 32 - Disposizioni speciali per i servizi legali ed altri servizi esterni
Art. 33 - Disposizioni speciali per servizi tecnici
Art. 34 - Convenzioni Consip
Art. 35 - Svolgimento della procedura
Art. 36 - Certificazioni di regolare esecuzione
Art. 37 - Ordinazione e liquidazione forniture e servizi
Art. 38 - Inadempimenti
Art. 39 - Procedure contabili

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 - Norme di rinvio
Art. 41 - Entrata in vigore
Art. 42 - Norma finale

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori in economia, nonché per l'acquisizione in economia di beni e servizi, di seguito chiamati "interventi", secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e regolamentare; si applica inoltre nei termini meglio precisati in seguito, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia Comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.
3. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente "Codice"), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigente nell'ordinamento.
4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nel piano esecutivo di gestione (PEG), o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
6. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in materia certa e definitiva.
7. Qualora gli interventi di cui al comma 6 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente Regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
8. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono IVA esclusa.

CAPO II – LAVORI IN ECONOMIA

Art.2 Modalità di esecuzione dei lavori in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta (economia);
 - b) per cattimi;
 - c) con sistema misto (parte in amministrazione diretta e parte a cattimo fiduciario).

Art.3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
2. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento a contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art.4 Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie, il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di lavori in economia non può superare l'importo di € 100.000,00=.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 7, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio o rapidità di esecuzione.

Art.5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento non può superare l'importo complessivo di € 30.000,00= qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, lettera a).

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di € 60.000,00= qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art.6 Lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, le seguenti categorie generali di opere e lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto dei lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade Comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione dei lavori di cui alle lettere precedenti.
 - h) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167/1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite dell'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti-gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture ed attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite dell'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione dei beni forniti ai sensi dell'articolo 29 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 30.

Art.7 Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b);
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art.8 Norma in salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Art.9 Responsabile del procedimento

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, il Responsabile di Area assume le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt.5 e 6 della Legge n.7 agosto 1990, n.241. Egli può comunque affidare la responsabilità del procedimento ad altro funzionario munito della necessaria competenza tecnica, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile di Area.

Art. 10 Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta le spese per lavori per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.
2. I lavori sono eseguiti con il personale nelle disponibilità dell'Ente impiegando mezzi di proprietà o in uso all'Ente e materiali allo scopo acquistati.
3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma 2.

Art. 11 Cottimo

1. Sono eseguiti con il sistema del cottimo le spese di lavori per la cui esecuzione si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese che assumono il lavoro, la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.
2. Con il sistema del cottimo il funzionario responsabile stabilisce pertanto un rapporto con persone o imprese che siano in grado di portare a termine un lavoro nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Ente.

CAPO III – PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 12 Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Per l’esecuzione dei lavori con il sistema dell’amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:
 - a) il funzionario responsabile del procedimento provvede direttamente nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati nel P.E.G. o con specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale. Per l’esecuzione dei lavori, lo stesso funzionario utilizza il personale in servizio presso l’Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa. Per l’acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari, il medesimo funzionario dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi a fornitori specializzati nel settore. È consentita, comunque, la trattativa con un solo fornitore nel caso di specialità della fornitura o di comprovata urgenza.
 - b) il funzionario responsabile ordina la prestazione con lettera-contratto o foglio patti e condizioni sottoscritti per accettazione dall’appaltatore o con altro atto idoneo, previa assunzione del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spessa complessiva superiore a 30.000,00 euro.

Art. 13 Esecuzione dei lavori per cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell’intervento mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l’affidamento nei confronti di idonea impresa nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento:
 - a) Per i lavori di importo previsto inferiore a € 40.000,00 (diconsi quarantamila) si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta a meno che il Responsabile del procedimento ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi.
 - b) In tutti i casi in cui l’importo dei lavori da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, il funzionario responsabile provvede a stabilire sotto la sua responsabilità, indagine di mercato fra almeno cinque imprese nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale, scelte possibilmente a rotazione, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
 - 1) Per le forniture di beni la cui produzione è garantita da “privativa industriale”;
 - 2) Per il completamento di precedenti forniture;
 - 3) Nei casi ammessi dall’ordinamento di rinnovo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa (servizi, somministrazione di beni)
 - 4) Per i lavori di somma urgenza;
 - 5) In altri casi adeguatamente motivati.
3. L’indagine di mercato, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, è avviata ordinariamente tramite apposita determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 T.U.E.L. L’indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante

richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera d'invito.

4. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitare di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ogni qualvolta ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del procedimento.
5. Per laggiudicazione dei lavori in economia, nonché per le forniture e i servizi, può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da menzionare sulla lettera d'invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall'ordinamento in ordine all'affidamento di specifici interventi.
6. La lettera d'invito viene redatta dal Responsabile del procedimento, nel rispetto degli atti di programmazione dell'Ente.
7. L'invito alla gara informale viene trasmesso alle ditte per raccomandata R.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; l'invito deve essere inviato almeno 10 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta.
8. L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera d'invito, secondo le modalità idonee ad assicurare la par condicio.
9. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte da apposita commissione formata dal Responsabile dell'Area interessata e da altri due dipendenti comunali.
10. Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, realizzandosi una gara meramente informale. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo miglior offerente.
11. Laggiudicazione contenente l'impegno di spesa avviene con determina del Responsabile di Area di volta in volta competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.
12. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio, laddove prescritta dall'ordinamento, secondo le istruzioni diramate dall'Autorità di vigilanza.

Art. 14 Forma dei contratti

1. Per l'esecuzione dei lavori, affidamento di servizi o forniture in economia non si dà luogo a contratto quando la singola spesa non è superiore a € 10.000,00, (diconsi euro diecimila), qualunque sia il sistema di esecuzione.
2. Per i lavori eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario di importo netto pari o superiore a € 10.000,00, si procede alla stipula di apposito contratto con l'appaltatore sulla base di Foglio patti e condizioni e con lettera d'invito che deve contenere:
 - a) l'oggetto dei lavori, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni con il relativo ammontare;
 - c) i prezzi unitari per le opere, per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura della prestazione;
 - e) le garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

- f) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - g) le modalità di pagamento e di collaudo;
 - h) gli obblighi e gli oneri a carico dell'appaltatore;
 - i) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - l) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità da applicare in caso di ritardo ed il diritto per l'Ente di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cattimista.
3. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa. Tutti i contratti conclusi in forma pubblica amministrativa, vanno inseriti nel Repertorio Comunale dei contratti e vanno registrati entro 20 giorni dalla data dell'atto; non c'è obbligo di registrazione per le prestazioni soggette a IVA, se affidate con scrittura privata non autenticata.

Art. 15 Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti di procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione e ogni altro elemento previsto dalla lettera d'invito che non sia determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) i limiti finanziari massimi previsti dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 14, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli adempimenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al precedente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 16 Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. 17 Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto dalla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuali preventivamente.

Art. 18 Garanzie

1. Per l'esecuzione di lavori di importo superiore ad € 20.000,00=, l'appaltatore è tenuto a costituire cauzione nella misura e con le modalità previste dall'articolo 113 del Codice, nonché a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. (articolo 129 del Codice).
2. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile, i soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a € 40.000,00= a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 19 Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 20 Contabilizzazione e liquidazione delle spese per lavori in economia

1. Le spese per lavori eseguiti in economia sono contabilizzate:
 - a) per il sistema in amministrazione diretta mediante semplici registrazioni effettuate a cura del Responsabile di Area circa le provviste occorse, i mezzi d'opera e i noli; per le forniture possono essere utilizzati buoni-ordinativi di fornitura staccati da appositi blocchi di madre e figlia con numerazione progressiva recanti la firma dello stesso Responsabile di Area.
 - b) Per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
2. Le spese per lavori in economia sono liquidate e pagate con determinazione del Responsabile di Area. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro di regolarità dei lavori, delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitative e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. Le fatture e le note dei lavori e delle provviste non possono essere pagate se non munite del visto e del certificato di regolare fornitura od esecuzione da parte del funzionario responsabile,
4. I lavori per cattivo sono contabilizzati e liquidati nel seguente modo:
 - a) sulla base degli statuti di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base di statuti dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
5. I lavori per cattivo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento delle regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
6. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dall'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
7. Il Responsabile del servizio ed il Responsabile della ragioneria, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a € 10.000,00=, devono verificare se il beneficiario è inadempiente al pagamento di cartelle esattoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

Art. 21 Variazioni per maggiori spese – Lavori non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Se durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosce insufficiente la somma impegnata, il Responsabile di Area provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità sulla base di apposita relazione tecnica contenente le motivazioni che ne giustificano la maggiore spesa.
2. In nessun caso la spesa complessiva potrà superare quella massima ammissibile ai sensi del presente Regolamento. Quando risultassero eccedenze sulla medesima ne saranno solidamente responsabili gli autori ed eventualmente coloro che hanno ordinato la maggiore spesa.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Art. 22 Provvedimenti in caso di urgenza

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi o lo stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di emergenza.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento ed è trasmesso con perizia estimativa al Responsabile di Area per la copertura della spesa o l'autorizzazione dei lavori.
3. Il verbale di cui al comma 2, può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

Art. 23 Provvedimenti in caso di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 100.000,00 (diconsi centomila) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione.
3. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, e la sottopone, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile di Area che approva tali documenti con determina contenente l'impegno di spesa o sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici.
5. Per i lavori pubblici di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
6. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art.54, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero, autorizzare il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 24 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 18/05/2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - a) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - b) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00=;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00=.

Art. 25 Normativa per la sicurezza dei cantieri

1. Per l'esecuzione di lavori in economia i prezzi unitari o a corpo sono comprensivi delle spese inerenti l'attuazione delle misure di sicurezza nei cantieri a norma del D.Lgs. n.494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Potranno altresì essere previsti ulteriori oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza nei cantieri non compresi nei prezzi unitari o a corpo, da documentare nella stima redatta in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 26 Normativa assicurativa, previdenziale e contributiva

1. Nell'esecuzione di lavori in economia, l'affidatario non può esimersi dall'osservare tutte le norme inerenti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi in favore del personale dipendente, dimostrandone l'ottemperanza all'Ente.

Art. 27 Qualificazione professionale

1. La qualificazione professionale dell'affidatario di lavori in economia dovrà essere dimostrata in conformità alle norme contenute nel D.P.R. n.34/2000.

CAPO IV – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Art. 28 Area, forme e limiti economici della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate dalla Giunta Comunale con provvedimento di approvazione del PEG di cui all’art.169 del testo unico n.267/2000.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 29 e 30 del presente Regolamento possono essere sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all’articolo 1 comma 449, della Legge n. 296/2006.
3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 29 e 30 del presente Regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli in oggetto del convenzionamento di cui al citato art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
4. Il Responsabile del procedimento può, inoltre, optare per le forme di commercio elettronico previste dall’ordinamento.
5. L’affidamento di servizi o forniture in economia non può superare il limite di spesa di € 60.000,00=.
6. Nessun affidamento di forniture di beni o prestazioni di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere il limite economico di cui ai commi precedenti o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.

Art. 29 Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 1;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 5;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni immobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e di manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software, gestione centro elettronico;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, compresi gli adempimenti conseguenti la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei

- programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10;
 - l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto di relativi spazi;
 - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14;
 - o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - q) servizi alberghieri di all'allegato II.B, categoria 17, compresi i servizi ricettivi, sia in generale per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazione;
 - t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologia, servizi per cure palliative;
 - v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni, culturali e scientifiche.
 - z) servizi di terzo responsabile per la gestione degli impianti termici e servizi di verifica impianti elettrici, ascensore ed in genere di tutti gli impianti termici soggetti;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, all'allegato II.B, numero 27, "Altri servizi", al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazione accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 32, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 33, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione dei lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 30.

Art. 30 Fornitura di beni in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture dei beni, per uffici e servizi Comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, con il limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 5, relativi a:

- a) spese per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi Comunali;
- b) acquisto di mezzi meccanici, auto ed attrezzi varie per la manutenzione del patrimonio Comunale;
- c) acquisto di mobili e attrezzi d'ufficio;
- d) acquisti per riparazioni e manutenzioni di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzi varie;
- e) fornitura di software di sistema, programmi applicativi e gestionali, materiale informatico di vario genere e prestazioni tecniche di consulenza ed assistenza all'uso di programmi informatici utilizzati dagli uffici e dai servizi Comunali;
- f) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi resi la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione con pregiudizio all'efficacia e all'efficienza del servizio medesimo;
- g) acquisti per impianti tecnologici asserviti al patrimonio e territorio Comunale;
- h) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione all'intero patrimonio Comunale;
- i) acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale accessoriale, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia;
- j) spese per l'organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni, fiere;
- k) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni organizzate dall'Amministrazione;
- l) acquisto libri, riviste, abbonamenti a giornali e pubblicazioni di vario genere;
- m) spese di pubblicità, di informazione, di divulgazione di gare, di concorsi da rendersi per legge o per regolamento;
- n) spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e benemerenze, spese riferite alle solennità, a feste nazionali e locali, manifestazioni, ricorrenze varie;
- o) spese forzose agli Amministratori ed anticipazioni per missioni e trasferte d'istituto;
- p) forniture di beni per la gestione dei servizi produttivi per le mense, per le refezioni scolastiche, per gli asili nido, per i centri socio assistenziali, culturali e sportivi, per il funzionamento dei centri ricreativi estivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, quando non previste nel regolamento del servizio economato;
- r) spese per forniture inerenti alla pulizia, derattizzazione, disinfezione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- s) forniture di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- t) forniture di essenze arboree per parchi, giardini e immobili Comunali;
- u) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;
- w) fornitura di vestiario al personale nel rispetto del regolamento;
- z) fornitura di materiale di consumo necessario per il funzionamento dei mezzi di proprietà Comunale, comprese le riparazioni e le manutenzioni;

- aa) acquisto di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
- bb) spese per l'acquisto di beni mobili per il patrimonio comunale;
- cc) forniture di carburante per i veicoli adibiti ai servizi Comunali.

Art. 31 Convenzioni Consip

1. Per l'acquisizione di beni o servizi in economia il funzionario responsabile può ricorrere alle convenzioni CONSIP o della propria centrale Regionale d'acquisto quando ciò risulta opportuno; in alternativa deve utilizzare le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento.
2. Il funzionario Responsabile può inoltre optare per le forniture di commercio elettronico previste dall'ordinamento.

Art. 32 Svolgimento della procedura

1. Il funzionario responsabile richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche dei beni, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. La fornitura fiduciaria può essere regolata, oltre che da contratto in forma pubblica amministrativa, da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e precisamente quando trattasi di generi di largo consumo, i cui prezzi siano facilmente confrontabili tra le diverse aziende offerenti e per la notorietà dell'azienda produttrice del bene o della fornitura del servizio, che dia pertanto garanzia di qualità e di affidabilità. Quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00, esclusa IVA, si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi di cui al comma 1.

Art. 33 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente Regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 08/11/1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata Legge n. 381/1991.

Art. 34 Disposizioni speciali per i servizi legali ed altri servizi esterni

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esami dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di

patrocinio legale, sono affidate su base fiduciaria, per importi fino a € 20.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice;

2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. In deroga al presente regolamento le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenze di importo superiore ad € 5.000,00= devono essere trasmessi alla competente Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Art. 35 Disposizioni speciali per servizi tecnici

1. Per i servizi tecnici si intendono:

- a) servizi di architettura, ingegneria, urbanistica e paesaggistica di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5 del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio: prestazioni attinenti alla geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico- amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 20.000,00= possono essere affidati direttamente a un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di Area.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000,00= e inferiore a € 100.000,00= sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida determinate preventivamente:

- a) possesso dei requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedure a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito dei limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera d'invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova attestati e pubblicazioni;
 - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. Ad ogni singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00=;
 - b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
4. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
5. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 100.000,00= sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
6. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
- a) di importo pari o superiore a € 20.000,00= e inferiore a € 211.000,00= sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b) di importo pari o superiore a € 211.000,00= sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento.

Art. 36 Certificazioni di regolare esecuzione

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore ad € 20.000,00= ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 37, comma 3, lettera b.
3. Il certificato di regolare esecuzione è eseguito dai soggetti nominati dal Responsabile di Area competente in ragione dell'intervento.

Art. 37 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una, relativa all'ufficio ordinante e l'altra, relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi in oggetto dell'ordinazione;

- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A;
 - c) riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione, intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
 - a) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
4. La liquidazione è effettuata, in ogni caso, dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
5. Per pagamenti superiori a € 10.000,00= il Responsabile verifica preventivamente se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di pagamento di cartelle esattoriali secondo quanto previsto dall'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

Art. 38 Inadempimenti

1.Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidata la fornitura, l'Amministrazione dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. 39 Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del R.D. n. 2440/1923, e dell'articolo 191, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000.
- 2.Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 41 Entrata in vigore

1. Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 42 Norma finale

1. Sono abrogate le norme di Regolamenti Comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.